

CITTA' DI ALTAMURA
Città metropolitana di Bari

SETTORE II

BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 18/06/2020

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Altamura della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1 , commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati avviati allo smaltimento.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 07/06/2012 e s.m.i. , in conformità alla normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI ed in particolare per i criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani .

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo e coperte, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le utenze domestiche, si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto ad esso cronologicamente antecedente che ne faccia presumere la disponibilità.
5. Per le utenze non domestiche, si presume la disponibilità dei locali dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione, dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi altro evento o atto che la comprovino.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti salvo prova contraria fornita dall'interessato. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dallo svolgimento di attività anche in assenza di permessi o autorizzazioni, ovvero dal rilascio in forma tacita di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti salvo prova contraria fornita dall'interessato.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Articolo 7

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, inclusi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 , ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno dal Piano Finanziario, approvato dall'Autorità competente, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147 del 2013.
4. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.
5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi delle citate disposizioni è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 8

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, il Comune può prevedere, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. . Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.
6. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al precedente art. 7 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga alle suddette disposizioni, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 9

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti presso lo stesso domicilio.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, ovvero di assenza per motivi di studio o lavoro comprovata dall'assoggettamento della tassa in altro comune, il periodo di effettiva assenza, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche nei casi in cui le stesse siano qualificabili come pertinenze di unità abitative ai fini dell'applicazione dell'IMU, come da vigente Regolamento Comunale. Conseguentemente, a tali immobili sarà applicata la sola quota fissa della tariffa, considerando assorbita nell'abitazione la relativa quota variabile della stessa.
4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tassa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero di componenti è fissato in un'unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e/o istituti penitenziari, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità .
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, risultante all'Anagrafe del Comune.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento; le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare dopo la bollettazione annuale, hanno efficacia a partire dall'anno d'imposta successivo.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche nuove o cessate è riferito alla data di trasferimento del nucleo familiare nell'unità abitativa, come risultante dall'Anagrafe del Comune e incidono sulla tassa dovuta con decorrenza dal giorno successivo all'intervenuta variazione. Limitatamente alla fattispecie di cui al presente comma, qualora il Comune abbia già provveduto all'emissione della bollettazione riferita all'anno d'imposta in cui è intervenuta tale variazione, il Comune, d'ufficio o su richiesta del contribuente, procede con l'emissione della conseguente bollettazione a conguaglio, ovvero al rimborso del versamento in eccesso.

Articolo 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità, quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quello economico o professionale, si presume un uso promiscuo al 50% (cinquanta per cento).

Articolo 12

TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 25%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento, con esclusione delle riduzioni per le utenze domestiche e di quelle per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- 7.

Articolo 13

ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la Comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, la presenza umana;
 - c) i ripostigli, le cantine, le soffitte e simili con altezza non superiore a m.1,70 e con altezza media non superiore a mt. 1,50;
 - d) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e comunque qualunque tipo di androne e i vano scala, purché non siano all'interno dell'appartamento e/o di uso esclusivo di uno o più condomini;
 - e) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
 - f) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici e quelli destinati stabilmente a depositi per attrezzi agricoli;
 - g) gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, ecc.);
 - h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà

applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 14

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici, per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento, sono esenti. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri Enti.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40%. I presupposti per il riconoscimento del beneficio dovranno essere dimostrati mediante apposita dichiarazione, nei modi e nei termini di cui all'art.22 del presente regolamento.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - i) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, considerate tali qualora, sulla base delle risultanze anagrafiche, non vi siano soggetti ivi residenti: 30%;
 - ii) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: 30%;
 - iii) abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o in altro comune italiano, sulla base di documentazione certa ed attendibile fornita dal contribuente e/o acquisita d'ufficio dal Servizio Tributi 30%;
 - iv) fabbricati rurali ad uso abitativo occupate da braccianti agricoli o da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e relativi nuclei familiari: 30%;
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 15

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE

1. Sono completamente esenti dal tributo le abitazioni, di superficie tassabile non superiore a mq. 50 (cinquanta), occupate da persone singole prive di altri redditi, all'infuori di quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposti dall' I.N.P.S., ovvero da altre

provvidenze economiche di tipo pensionistico non superiori alla pensione sociale o assegno sociale I.N.P.S., e che non siano proprietari di immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione e relative pertinenze. Il beneficio è concesso a seguito di apposita domanda degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dall'Ufficio Tributi, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; compete anche per gli anni successivi, senza necessità di riproposizione periodica di nuova domanda, fino a che ne persistono le condizioni. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione. In caso di omessa denuncia, si provvede al recupero del tributo e relative sanzioni ed interessi, relativi al periodo in cui si è verificata la perdita dei requisiti, e sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento per l'omessa denuncia di variazione.

2. Sono esenti dal tributo le abitazioni di famiglie indigenti assistite dal Comune. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione dalle banche dati informatiche comunali di elenchi validati dal Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, ovvero di trasmissione di tali elenchi al Servizio Tributi da parte del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali; il Servizio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.
3. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile, è ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni.
 - a. il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 67 anni, residenti nel Comune, con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
 - b. nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati né su terreni agricoli, con rendita catastale o fondiaria superiore ad € 250,00 annui;
 - c. tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
4. La Deliberazione di Consiglio comunale di fissazione delle tariffe può stabilire, motivatamente e con esatta quantificazione della incidenza finanziaria, riduzioni tariffarie specifiche per Utenze sia domestiche sia non Domestiche per le quali si determinino incrementi ovvero un livello del prelievo fiscale di entità rilevante e, tenuto conto del ciclo economico, difficilmente sostenibili sotto l'aspetto sociale.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 16

RIDUZIONI PER RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 07/06/2012 e s.m.i. .
 4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e:
 - a) di rifiuti urbani non assimilabili;
 - b) di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) di altre sostanze il cui conferimento non è di fatto accettato dal pubblico servizio; ma non sia obiettivamente possibile o sia particolarmente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, limitatamente alle aree che determinano tale produzione promiscua di rifiuti, è ridotta del 50%.
 5. Per fruire dell'esclusione ovvero della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, nonché le superfici che ne hanno determinato effettivamente la produzione, allegando una relazione tecnica asseverata del ciclo di produzione, la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché le relative fatture quietanzate esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
 6. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede al rimborso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
 7. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.

Articolo 17

RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI

1. I criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono quelli definiti dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, e s.m.i. .
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Di tale avvio al

riciclo il produttore deve dare adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte del Servizio Tributi, legittimato a richiedere al produttore tutti gli elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione, fermo restando l'obbligo per il produttore, in caso di affidamento a terzi, di trasmettere specifica attestazione amministrativa e fiscale rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di ritiro e riciclo.

3. In particolare per le tariffe stabilite dal Comune con il metodo normalizzato di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, la riduzione è fruibile, nei limiti e fino alla concorrenza dell'importo dovuto relativo alla quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, sottraendo il quantitativo effettivo dei rifiuti assimilati avviati al riciclo dal quantitativo presunto di rifiuti prodotti, assunto a base del calcolo della quota variabile della tariffa stabilita dal Comune (K_d - Coefficiente di produzione kg/m^2 anno) .
4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono comunicare, con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno ed avviati a recupero, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché le relative fatture quietanzate esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
5. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede al rimborso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.

Articolo 18

ULTERIORI RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER CESSIONE BENI ALIMENTARI

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico – sanitari, cedono una parte di essi a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggior condizione di bisogno, è riconosciuta una riduzione, nella misura massima del 5%, della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione è applicata a consuntivo ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura proporzionale alla quantità effettivamente ritirata dalla vendita e oggetto di donazione, rapportata al quantitativo presunto di rifiuti prodotti, assunto a base del calcolo della quota variabile della tariffa stabilita dal Comune (K_d – coefficiente potenziale di produzione kg/m^2 anno) .
3. Entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, gli interessati devono presentare apposita istanza al Servizio Tributi allegando la documentazione comprovante i quantitativi effettivamente donati. Alla stessa richiesta dovranno inoltre essere allegate le autocertificazioni rese dai soggetti donatari attestanti la propria qualifica di Onlus . Con l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, le presenti disposizioni si applicheranno unicamente agli enti ivi iscritti.

Articolo 19

RIDUZIONI PER IL PRIMO ANNO DI AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI PER GIOVANI E DISOCCUPATI

1. Con periodicità annuale, in relazione alle somme stanziare con l'approvazione del Bilancio di Previsione mediante apposita autorizzazione di spesa, la Giunta Comunale stabilisce, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'importo dello stanziamento di uno specifico capitolo denominato *“Autorizzazione di spesa per avvio di attività commerciali e professionali per giovani e disoccupati”*.
2. I limiti individuali per ciascun operatore economico sono fissati nell'importo massimo di € 500,00 annui, e sino alla concorrenza massima del 50% della tassa dovuta.
3. Il bonus agevolativo può essere riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta della TARI dovuta, a operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza anagrafica nel Comune di Altamura da almeno 3 (tre) anni;
 - b. età anagrafica, alla data di presentazione della domanda di beneficio, non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni ;
 - c. sino all'esercizio fiscale precedente alla data di presentazione della domanda di beneficio, non essere stati mai titolari di Partiva IVA;
 - d. alla data di presentazione della domanda di beneficio, non essere lavoratori dipendenti;
 - e. avviato, nell'esercizio di presentazione della domanda di beneficio, una nuova attività nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela, ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che ne tengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per le attività commerciali, i settori di attività sono quelli presenti nella visura camerale alla data di presentazione della domanda.
 - f. sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
4. La domanda di ammissione al bonus agevolativo di cui al presente articolo può essere presentata a seguito di apposito bando, approvato e pubblicato dal Dirigente del II Settore, sulla base dei requisiti del presente Regolamento e tenuto conto delle risorse disponibili stanziare dall'Amministrazione, di cui al comma 1.
5. Il bonus è riconosciuto sino alla concorrenza dei fondi disponibili, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Successivamente alla chiusura dell'esercizio, il Dirigente del II Settore approva e pubblica l'elenco definitivo dei beneficiari ammessi, che potranno beneficiare della riduzione

d'imposta (cd "bonus fiscale") limitatamente al singolo esercizio fiscale di ammissione al beneficio.

Articolo 20 CUMULO DI RIDUZIONI

1. La somma delle riduzioni di cui agli artt. 17 e 18 non può eccedere l'ammontare della parte variabile della tariffa relativa all'anno di competenza.

Articolo 21 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa comunale ed il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni Ambientali), suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato, prima dell'avvio delle attività di accertamento, un avviso bonario contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato
4. L'eventuale mancata ricezione dell'invito di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico dello stesso contribuente l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. In caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 Marzo, il Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, tenuto conto delle situazione finanziaria complessiva dell'Ente, può disporre:
 - a) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;
 - b) la riduzione del periodo di rateizzazione, da trimestrale a bimestrale.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo .
7. Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'obbligazione tributaria non superi Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 22 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione congiunta da parte di più occupanti un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Servizio Tributi comunale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata agli uffici comunali con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 23 **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro il termine ordinario di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili e senza applicazione del c.d. "anatocismo".
3. Con la stessa istanza può essere richiesta, in alternativa al rimborso, la compensazione con gli importi dovuti a titolo TARI per l'anno e/o gli anni d'imposta successivi.
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia di euro 12,00.

Articolo 24 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 25

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e del controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie Fiscali e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 c.c. .
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 n. 138.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 26

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 25 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 .
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi .
6. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 , la sanzione è ridotta nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
7. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, senza applicazione del c.d. "anoticismo" .

Articolo 27 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, o rateizzate, nei modi e nei termini di cui al Regolamento generale delle entrate comunali, sono riscosse mediante ruolo o ingiunzione, secondo le disposizioni rispettivamente del DPR n. 602/1973 e R.D. n. 639/1910, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente.
2. La scelta delle modalità di riscossione coattiva compete al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo minimo previsto dalla legge o dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 28 **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i. .
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 29

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DINAMICO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le previsioni della componente TARI del “*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione*
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 3 Soggetto attivo*
- Art. 4 Presupposto impositivo*
- Art. 5 Soggetti passivi*

TITOLO II Tariffe e applicazione della tassa

- Art. 6 Base imponibile*
- Art. 7 Costo di gestione*
- Art. 8 Determinazione e approvazione delle tariffe*
- Art. 9 Periodi di applicazione del tributo*
- Art. 10 Occupanti le utenze domestiche*
- Art. 11 Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 12 Tariffa giornaliera*

TITOLO III Esclusioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

- Art. 13 Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti*
- Art. 14 Riduzioni ed esenzioni*
- Art. 15 Agevolazioni di carattere sociale*
- Art. 16 Riduzioni per rifiuti speciali*
- Art. 17 Riduzioni per rifiuti assimilati*
- Art. 18 Ulteriori riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche per cessione beni alimentari*
- Art. 19 Cumulo di riduzioni*
- Art. 20 Riduzioni per il primo anno di avvio di attività commerciali e professionali per giovani e disoccupati*

TITOLO IV Dichiarazione, riscossione, accertamento e contenzioso

- Art. 21 Versamenti*
- Art. 22 Dichiarazione*
- Art. 23 Rimborsi e compensazioni*
- Art. 24 Funzionario responsabile*
- Art. 25 Verifiche ed accertamenti*
- Art. 26 Sanzioni ed interessi*
- Art. 27 Riscossione coattiva*
- Art. 28 Contenzioso*

TITOLO V Disposizioni finali

- Art. 29 Clausola di adeguamento dinamico*
- Art. 30 Entrata in vigore*

